

ALLEGATO "A" del Repertorio N. 31045 e Raccolta N. 10.863

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione: "Invest Italy SIM S.p.A." (la "**Società**").

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese e potrà essere liberamente trasferita nell'ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.

2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Oggetto sociale

3.1 La Società fa parte del gruppo di imprese di investimento denominato "Gruppo First Capital" avente per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito indicate. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle istruzioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione della disciplina di vigilanza. Gli amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'adozione delle istruzioni e la verifica del rispetto delle stesse.

3.2 Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società ha a oggetto l'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei seguenti servizi e attività di investimento:

(a) esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione;

(b) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
e

(c) ricezione e trasmissione di ordini.

3.3 La Società può svolgere servizi accessori alla prestazione di servizi e attività di investimento, attività connesse e strumentali, e ogni altra attività a essa consentita dalla normativa vigente nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, ivi inclusa l'attività ed il ruolo di Euronext Growth Advisor.

3.4 La Società, nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina di legge e regolamentare, potrà assumere e cedere partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico, amministrativo e/o finanziario, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni, nel

rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 2361 del Codice Civile. ———
3.5 La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, e in generale qualunque attività necessaria e utile alla realizzazione dell'oggetto sociale. ———

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea dei Soci, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società. ———

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente Statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute negli altri articoli, i termini di seguito elencati avranno il significato ad essi qui attribuito: ———

"**Affiliato**" con riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica, indica il soggetto interamente Controllato, direttamente o indirettamente, da tale persona, che Controlla interamente tale persona o soggetto a comune Controllo, direttamente o indirettamente, con tale persona. Resta inteso che, nel caso in cui il soggetto Controllante sia una società di gestione di un fondo di investimento, la definizione di Affiliata include ogni altro fondo o società di investimento gestito o che riceva servizi di consulenza da tale società di gestione o da qualunque altra società facente parte dello stesso gruppo di tale società di gestione; ———

"**Autorità**" indica qualsiasi autorità (o qualsivoglia commissione, consiglio, agenzia, ufficio, funzionario nonché ogni altra autorità regolamentare, amministrativa, giudiziaria, fiscale, legislativa, esecutiva) o qualsiasi Soggetto pubblico, internazionale, sovranazionale, europea, federale, nazionale e/o locale, dotati di giurisdizione, italiana o straniera, in conformità alla legge pro tempore applicabile; ———

"**Azioni**" indica le azioni della Società, a qualunque categoria esse appartengano; ———

"**Azioni A**" indica tutte le azioni di categoria A emesse o che saranno emesse dalla Società; ———

"**Azioni B**" indica tutte le azioni di categoria B emesse o che saranno emesse dalla Società; ———

"**Azioni C**" indica tutte le azioni di categoria C emesse o che saranno emesse dalla Società; ———

"**Controllo**" indica il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile. Ai termini "**Controllare**", "**Controllante**" e "**Controllato**" si intende attribuito un significato coerente a quello di Controllo; ———

"**Esperto**" indica il soggetto, indipendente da ciascuno dei Soci, che sarà selezionato di comune accordo dai Soci interessati tra gli uffici di Milano delle società di revisione c.d. big four, o in difetto di accordo o in caso di mancata accettazione e/o di incompatibilità del soggetto così selezionato, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano tra primarie società di revisione, su istanza del Socio più diligente; ———

“**Exit**” indica il Trasferimento, anche attraverso più operazioni e/o in distinti momenti temporali, di un numero di Azioni A e Azioni B a uno o più Potenziali Acquirenti (che non siano Affiliati di alcuno dei Soci A e dei Soci B) rappresentativo di oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società (ivi incluso per effetto dell’esercizio del Diritto di Trascinamento);

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali gli istituti di credito non sono di regola aperti sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro attività;

“**Gravami**” indica qualunque diritto di opzione, sottoscrizione, acquisto, conversione, scambio, compensazione, vendita, gravame, pegno, privilegio, ipoteca, onere, usufrutto, servitù, qualunque altro diritto reale di garanzia e/o di godimento, sequestro, pignoramento, provvedimento di esproprio e/o occupazione, limitazione, restrizione, vincolo o diritto di, o a favore di, un qualunque soggetto, o qualsiasi altro simile vincolo, gravame o altro diritto, di qualsiasi natura, in qualsiasi modo costituito, o altro impegno a costituire anche uno soltanto dei predetti diritti a beneficio di qualsiasi soggetto;

“**Potenziale Acquirente**” indica qualsiasi persona o soggetto, che operi in buona fede, interessato a divenire cessionario di Azioni e che sia terzo rispetto al Socio che intende Trasferire le proprie Azioni;

“**Soci**” indica i Soci della Società titolari di Azioni di qualsiasi categoria, intendendosi per tali gli intestatari di Azioni in nome proprio e/o mediante intestazione ad una società fiduciaria;

“**Soci A**” indica i Soci che siano titolari di Azioni A;

“**Soci B**” indica i Soci che siano titolari di Azioni B;

“**Soci C**” indica i Soci che siano titolari di Azioni C;

“**Società del Gruppo**” indica tutte le società ed enti che saranno pro tempore Controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società;

“**Soggetto**” indica qualsivoglia (a) persona fisica o (b) persona giuridica o altro ente, ivi comprese Autorità, joint venture o partnership, fondi di investimento, associazioni, organizzazioni o trust;

“**Trasferimento**” indica qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto tra vivi, volontario, realizzato sotto qualsiasi forma e in qualsivoglia modo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, la fusione e la scissione, la liquidazione, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine o fiduciario), in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre in favore di qualunque soggetto, della piena o nuda proprietà delle Azioni ovvero di costituire diritti reali di godimento e/o di garanzia aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le Azioni. Ai termini “**Trasferire**”, “**Trasferente**” e “**Trasferitario**” si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

“**Valore di Recesso**” indica il valore delle Azioni della Società determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile.

Articolo 6

Capitale – Azioni

6.1 Il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 1.134.808,23 (un milione centotrentaquattromila ottocentootto virgola ventitré), suddiviso in numero n. 12.000.000 (dodici milioni) azioni prive di indicazione del valore nominale e rappresentato da:

(a) n. 10.620.000 (dieci milioni seicentoventimila) Azioni A con diritto di voto cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente Statuto;

(b) n. 1.200.000 (un milione duecentomila) Azioni B con diritto di voto cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente Statuto;

(c) n. 180.000 (centottantamila) Azioni C con diritto di voto cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, le prerogative a esse attribuite ai sensi del presente Statuto.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento periodico delle informazioni relative al capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti e formalità pubblicitarie previste dalla legge.

6.3 Le Azioni sono nominative, indivisibili e rappresentate da certificati azionari nominativi pertanto in caso di contitolarità dovrà essere nominato un rappresentante comune.

6.4 Nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento, i Soci possono finanziare la Società mediante versamenti di denaro, sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero.

6.5 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 12.4.1 e all'Articolo 13 (Assemblee speciali), la Società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse o emettere strumenti obbligazionari e altri strumenti finanziari (diversi dalle Azioni), partecipativi o non partecipativi, nei limiti di legge.

6.6 Nel caso in cui il capitale fosse rappresentato da Azioni di categorie diverse, in sede di aumento di capitale offerto in opzione ai Soci, l'Assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto, dovrà deliberare l'emissione di Azioni di tutte le categorie già esistenti nel rispetto delle proporzioni preesistenti, e le stesse verranno riservate in opzione ai Soci già titolari di Azioni della medesima categoria.

6.7 Qualora un Socio titolare esclusivamente di Azioni appartenenti ad una sola categoria ai sensi del presente Statuto divenga titolare, a qualsiasi titolo (inclusi acquisti o sottoscrizioni), di Azioni appartenenti ad una diversa categoria, tali Azioni si convertiranno automaticamente, nel rapporto di 1:1, in Azioni della medesima categoria di quelle già detenute da tale Socio. Qualora un Socio titolare di diverse categorie di Azioni divenga titolare, a qualsiasi titolo (inclusi acquisti o sottoscrizioni), di Azioni appartenenti ad una diversa categoria, tali Azioni oggetto di Trasferimento si convertiranno automaticamente, nel rapporto di 1:1, in Azioni delle medesime categorie di quelle detenute da tale Socio, secondo le medesime proporzioni in base alle quali quest'ultimo è titolare di tali diverse categorie di Azioni. In tali casi, un amministratore della Società dovrà procedere all'annotazione della conversione automatica

nel libro soci, all'annullamento dei certificati azionari rappresentativi delle Azioni oggetto di conversione e all'emissione dei nuovi certificati azionari rappresentativi delle Azioni risultanti dalla conversione (con gli eventuali pegni e vincoli già presenti sulle azioni convertite), fermo restando che, a far data dal verificarsi della fattispecie di conversione automatica, i Soci titolari delle Azioni oggetto di conversione non potranno comunque esercitare i diritti connessi a tali Azioni, ma solo quelli connessi alle Azioni risultanti dalla conversione. I Soci le cui Azioni sono oggetto di conversione dovranno cooperare e fare tutto quanto in loro potere, per quanto occorrer possa, affinché sia data piena ed efficace attuazione alla conversione delle loro Azioni. In particolare, i Soci le cui azioni sono oggetto di conversione dovranno consegnare agli amministratori (o dare istruzioni al depositario, creditore pignoratizio e/o terzo custode di pegno affinché siano consegnati) i certificati azionari rappresentativi delle Azioni oggetto di conversione, per la loro sostituzione. In nessun caso di conversione automatica di Azioni saranno dovuti corrispettivi, conguagli o altre prestazioni per il concambio delle azioni convertite con le Azioni risultante dalla conversione.

6.8 Le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C conferiscono ai loro titolari uguali diritti patrimoniali ed amministrativi salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

6.9 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

(i) le Azioni A attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti: (a) il diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci della Società; (b) il Diritto di Prelazione ai sensi del successivo Articolo 9 (Diritto di Prelazione); (c) il Diritto di Trascinamento ai sensi del successivo Articolo 10 (Diritto di Trascinamento); e (e) il diritto di designare (i) 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, e (ii) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente del Collegio Sindacale ai sensi del successivo Articolo 16 (Collegio Sindacale);

(ii) le Azioni B attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti: (a) il diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci della Società; (b) il Diritto di Co-Vendita ai sensi del successivo Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza); e (e) il diritto di designare (i) 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione, e (ii) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente del Collegio Sindacale ai sensi del successivo Articolo 16 (Collegio Sindacale);

(iii) le Azioni C attribuiscono ai rispettivi titolari i seguenti diritti: (a) il diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci della Società; (b) il diritto di Trasferimento mortis causa ai sensi del successivo Articolo 8 (Successioni a causa di morte), ove le azioni siano di titolarità di persone fisiche; e (c) il Diritto di Co-Vendita ai sensi del successivo Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza).

6.10 Le Azioni sono liberamente trasferibili, fatte salve le limitazioni di cui ai successivi Articolo 7 (Trasferimenti), Articolo 9 (Diritto di Prelazione), Articolo 10 (Diritto di Trascinamento) e Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza), fermo restando che - ad eccezione dei Trasferimenti di cui al successivo Articolo 8 (Successioni a causa di morte) - potranno essere oggetto di Trasferimento da parte di un Socio esclusivamente tutte (e non meno di tutte) le Azioni detenute dal

medesimo salvo previo consenso dei Soci A e dei Soci B comunicato per iscritto a tutti gli altri Soci.

Articolo 7

Trasferimenti

7.1 Ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti (come di seguito definiti), dalla data di adozione del presente Statuto e sino al 31 ottobre 2028 (il "**Periodo di Lock Up**"), nessun Socio potrà (i) Trasferire le proprie Azioni, ovvero (ii) porre in essere, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma e in qualsivoglia modo, atti idonei a realizzare il Trasferimento delle proprie Azioni, con espressa esclusione del diritto di recedere dalla Società.

7.2 In deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 7.1 e fermo restando il disposto di cui al successivo Articolo 8 (Successione a causa di morte), anche durante il Periodo di Lock-Up le Azioni potranno essere Trasferite nei casi di seguito previsti:

(i) a favore di una società interamente Controllata dal Socio Trasferente, a condizione che il Trasferimento sia effettuato con atto scritto risolutivamente condizionato, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, al venir meno del Controllo totale del cedente da parte del Socio Trasferente;

(ii) in caso di trasferimento di Azioni B o Azioni C, a favore di qualsiasi altro Socio o di terzi con il consenso unanime di tutti i Soci titolari di Azioni A;

(iii) in caso di trasferimento di Azioni A, a favore di qualsiasi altro Socio o di terzi con il consenso unanime di tutti i Soci titolari di Azioni B;

(iv) in applicazione del Diritto di Trascinamento ai sensi del successivo Articolo 10 (Diritto di Trascinamento) anche qualora intervenga sulla base di accordi intervenuti tra i Soci,;

(v) in applicazione del Diritto di Co-Vendita ai sensi del successivo Articolo 11 (Diritto di Co Vendita Soci di Minoranza) anche qualora intervenga sulla base di accordi intervenuti tra i Soci;

(vi) in applicazione di qualsivoglia ordine, decreto o imposizione da parte delle componenti Autorità di vigilanza, (congiuntamente, i "**Trasferimenti Consentiti**").

7.3 Salvo ove espressamente indicato, le disposizioni di cui ai seguenti Articolo 9 (Diritto di Prelazione), Articolo 10 (Diritto di Trascinamento) e Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza) non si applicheranno all'esecuzione di eventuali Trasferimenti Consentiti.

7.4 Qualsiasi Trasferimento in violazione di alcuna delle disposizioni del presente testo di statuto sociale sarà inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione non iscriverà sui libri sociali il Trasferimento, non annoterà sul certificato azionario il nominativo del Trasferitario che abbia acquistato una partecipazione nel capitale sociale della Società in violazione di quanto qui previsto e tale Trasferitario non sarà legittimato ad esercitare i diritti inerenti alle Azioni Trasferite.

Articolo 8

Successione a causa di morte

8.1 I Soci C persone fisiche avranno il diritto di Trasferire mortis causa le proprie Azioni C (anche laddove le stesse fossero detenute tramite intestazione fiduciaria) e, pertanto, i limiti al Trasferimento di cui al

precedente Paragrafo 7.1 e al successivo Articolo 9 (Diritto di Prelazione) non troveranno applicazione ai Trasferimenti mortis causa di Azioni C.

Articolo 9

Diritto di Prelazione

9.1 Allo scadere del Periodo di Lock-Up e ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, il Trasferimento di Azioni B, e Azioni C è soggetto al Diritto di Prelazione (come di seguito definito) in favore dei Soci A ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 9.

9.2 I Soci B e i Soci C che intendano (o siano obbligati a) effettuare un Trasferimento (il "**Socio Cedente**"), in tutto o (ove consentito) in parte, di Azioni B e/o Azioni C (le "**Azioni Oggetto di Prelazione**") ad un Potenziale Acquirente dovranno prima offrire in vendita tali Azioni Oggetto di Prelazione, ai medesimi termini e condizioni del Trasferimento al Potenziale Acquirente, ai Soci A, ai quali spetterà il diritto di prelazione sull'acquisto di tutte le (e non parte delle) Azioni Oggetto di Prelazione (il "**Diritto di Prelazione**");

9.3 Ai fini dell'osservanza del Diritto di Prelazione, il Socio Cedente invierà ai Soci A una comunicazione contenente i termini e le condizioni proposte, con l'indicazione del nome, nazionalità, sede o residenza e altri dati identificativi del Potenziale Acquirente (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, del soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, Controlli/ino il Potenziale Acquirente), dell'entità delle Azioni Oggetto di Prelazione e della percentuale di capitale della Società dalle stesse

rappresentata, del prezzo proposto dal Potenziale Acquirente per le Azioni Oggetto di Prelazione, della data proposta per il Trasferimento, dei termini di pagamento e delle altre eventuali condizioni del proposto Trasferimento (la "**Notifica di Trasferimento**").

9.4 I Soci A potranno esercitare il Diritto di Prelazione, pro quota rispetto alle Azioni A rispettivamente detenute nella Società, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Notifica di Trasferimento mediante invio al Socio Cedente di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (la "**Notifica di Esercizio**") in cui dichiarino il proprio interesse a esercitare il Diritto di Prelazione agli stessi termini e condizioni previsti nella Notifica di Trasferimento.

9.5 Il perfezionamento del Trasferimento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Notifica di Esercizio, fatti salvi i termini necessari per il rilascio di eventuali autorizzazioni (ivi inclusa qualsivoglia autorizzazioni alle competenti Autorità di vigilanza). Rimane inteso che le parti coopereranno in buona fede e – ciascuna per quanto di rispettiva competenza –

adempiranno a tutti i necessari obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili ai fini del corretto perfezionamento del Trasferimento. Alla data del perfezionamento del Trasferimento: (i) il Socio Cedente dovrà Trasferire ai Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione la piena e legittima proprietà e disponibilità delle Azioni Oggetto di Prelazione libere da qualsiasi Gravame tramite consegna ai Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione dei certificati azionari

(e, se del caso, degli altri titoli rappresentativi delle Azioni Oggetto di Prelazione) debitamente girati a favore degli stessi; (ii) le parti coinvolte dovranno sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento e dovranno porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune al fine di effettuare il Trasferimento secondo quanto previsto dal presente Paragrafo 9.5; (iii) i Soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione dovranno corrispondere al Socio Cedente il corrispettivo delle Azioni Oggetto di Prelazione acquistate mediante bonifico bancario presso il conto corrente che dovrà essere a tal fine indicato dal Socio Cedente interessato (o Trasferimento al Socio Cedente di beni in caso di corrispettivo non in denaro) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data del perfezionamento del Trasferimento.

9.6 Nel caso in cui il corrispettivo indicato nella Notifica di Trasferimento sia diverso dal denaro, i Soci A che intendano esercitare il Diritto di Prelazione dovranno indicare nella Notifica di Esercizio una somma di denaro pari al fair value del corrispettivo non in denaro indicato nella Notifica di Trasferimento. In tal caso il termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione decorrerà dalla determinazione fatta dall'Esperto. In caso di disaccordo su tale determinazione, comunicata dal Socio Cedente ai Soci A che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della Notifica di Esercizio la determinazione del corrispettivo in denaro per le Azioni Oggetto di Prelazione sarà effettuata dall'Esperto, il quale (i) procederà in modo da determinare il fair value del corrispettivo non in denaro indicato nella Notifica di Trasferimento e (ii) dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione del relativo incarico.

9.7 Nel caso in cui la Notifica di Esercizio non venga inviata dai Soci A entro il termine indicato al precedente Paragrafo 9.4, il Socio Cedente sarà libero di Trasferire le Azioni Oggetto di Prelazione al Potenziale Acquirente ai sensi del successivo Paragrafo 9.9, subordinatamente all'ottenimento, entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine indicato al precedente Paragrafo 9.4, del gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2355-bis del Codice Civile, il quale non consisterà in un "mero gradimento", potendo esso essere negato dal Consiglio di Amministrazione solo ed esclusivamente ove il Potenziale Acquirente eserciti attività direttamente in concorrenza con i Soci A o la Società.

9.8 Ove tale gradimento venga negato da parte del Consiglio di Amministrazione o questo non si esprima entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi di cui al precedente Paragrafo 9.7, il Socio Cedente non potrà procedere con il Trasferimento delle Azioni Ordinarie in Prelazione.

9.9 Ove tale gradimento venga concesso da parte del Consiglio di Amministrazione, il Socio Cedente potrà procedere con il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione a condizione che tale Trasferimento sia perfezionato entro i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine indicato al precedente Paragrafo 9.4. Decorso tale termine senza che il

Socio Cedente abbia perfezionato il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione al Potenziale Acquirente, il Diritto di Prelazione sarà nuovamente applicabile a qualsiasi successivo Trasferimento, alle condizioni previste dal presente Articolo 9 e, _____ pertanto, il Socio Cedente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente Articolo 9, anche qualora intendesse Trasferire la propria partecipazione in favore del medesimo soggetto e agli stessi termini e condizioni già comunicati ai Soci A. _____

Articolo 10

Diritto di Trascinamento

10.1 Qualora - successivamente allo scadere del periodo di Lock-Up applicabile - i Soci A (ai fini del presente Articolo 10, il "**Socio di Maggioranza**", come tale intendendosi congiuntamente tutti i Soci A) intendano Trasferire la totalità delle Azioni A da essi detenute a uno o più Potenziali Acquirenti, il Socio di Maggioranza avrà il diritto di richiedere ai Soci B e ai Soci C (ai fini del presente Articolo 10, i "**Soci di Minoranza**" e, ciascuno di essi, un "**Socio di Minoranza**"), i quali saranno a loro volta obbligati, di Trasferire al Potenziale Acquirente un numero di Azioni di proprietà del relativo Socio di Minoranza rappresentativo di una percentuale del numero complessivo di Azioni di proprietà del Socio di Maggioranza pari al rapporto tra la percentuale di Azioni A che il Socio di Maggioranza intende cedere (o obbligare a cedere) rispetto al numero complessivo di Azioni B e Azioni C emesse dalla Società (il "**Diritto di Trascinamento**"), ai termini e con le modalità di seguito indicati. _____

10.2 Il Socio di Maggioranza potrà esercitare il Diritto di Trascinamento dandone comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata - a ciascun Socio di Minoranza almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della data prevista per l'esecuzione della prospettata cessione, contenente: (i) il nome del Potenziale Acquirente; (ii) il prezzo in denaro che dovrà essere, in ogni caso, almeno pari al Valore di Recesso delle Azioni oggetto di Trasferimento; (iii) i termini e le condizioni della cessione; e (iv) la data e il luogo in cui è prevista l'esecuzione della cessione. _____

10.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, ciascun Socio di Minoranza (a) sarà obbligato a cedere al Potenziale Acquirente tutte le proprie Azioni ai medesimi termini e condizioni del Socio di Maggioranza previste dall'offerta del Potenziale Acquirente applicati pro quota (e cioè in proporzione alle Azioni rispettivamente Trasferite dal Socio di Maggioranza), a un prezzo per Azione in denaro pari al prezzo per Azione che il Potenziale Acquirente corrisponderà al Socio di Maggioranza per le proprie Azioni oggetto di Trasferimento e in ogni caso non inferiore al Valore di Recesso delle Azioni oggetto di Trasferimento; e (b) a tale fine, sarà obbligato a sottoscrivere ogni contratto o altro documento a tale fine negoziato dal Socio di Maggioranza unitamente agli altri Soci. _____

10.4 Nel caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, l'atto che dispone il Trasferimento delle Azioni di ciascun Socio di Minoranza dovrà essere perfezionato il giorno, all'ora e nel luogo che il Socio di Maggioranza avrà comunicato a ciascun Socio di Minoranza con preavviso di almeno

15 (quindici) Giorni Lavorativi, contestualmente al Trasferimento delle Azioni del Socio di Maggioranza al Potenziale Acquirente. Il Trasferimento avverrà agli stessi termini e condizioni offerti al Socio di Maggioranza dal Potenziale Acquirente e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ciascun Socio di Minoranza pro quota (e cioè in proporzione alla rispettiva partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società) (i) dovrà prestare (pro-quota) le dichiarazioni e garanzie (anche con riferimento alla Società) e i relativi obblighi di indennizzo prestati dal Socio di Maggioranza nei confronti del Potenziale Acquirente (fermo restando che le eventuali dichiarazioni e garanzie relative alle Azioni e i relativi obblighi di indennizzo saranno assunti dai Soci in via non solidale e pro quota); e (ii) dovrà sottoscrivere contratti, accordi, atti e documenti e assumere impegni uguali a quelli sottoscritti o assunti dal Socio di Maggioranza. Inoltre, ciascun Socio di Minoranza sosterrà (pro-quota) tutti i costi documentati e sostenuti dal Socio di Maggioranza in relazione all'operazione.

10.5 Alla data del perfezionamento del Trasferimento relativo all'esercizio del Diritto di Trascinamento, ciascun Socio di Minoranza: (a) dovrà Trasferire al Potenziale Acquirente la piena e legittima proprietà e disponibilità delle proprie Azioni libere da qualsiasi Gravame; (b) dovrà sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento e dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune al fine di effettuare il Trasferimento secondo quanto previsto dal presente Articolo 10 (Diritto di Trascinamento). Fatti salvi gli eventuali aggiustamenti del prezzo ai sensi del contratto con il Potenziale Acquirente, il Potenziale Acquirente dovrà corrispondere a ciascun Socio di Minoranza il prezzo per l'acquisto delle Azioni da esso Trasferite in un'unica soluzione alla data del Trasferimento in contanti mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili presso il conto che dovrà essere a tal fine indicato da ciascun Socio di Minoranza almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data del Trasferimento.

10.6 In caso di contestazione in merito alla determinazione del corrispettivo spettante ai Soci di Minoranza per la cessione delle Azioni oggetto di Trasferimento a seguito dell'esercizio del Diritto di Trascinamento (ivi inclusa la determinazione del Valore di Recesso), la relativa determinazione sarà deferita all'Esperto e troverà applicazione, mutatis mutandis, la procedura di cui al precedente Paragrafo 9.6.

Articolo 11

Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza

11.1 Ove, anche in caso di mancato esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci A (congiuntamente, ai fini del presente Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza), il "**Socio di Maggioranza**") intendano Trasferire (ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti) ad un Potenziale Acquirente parte ovvero tutte le proprie Azioni - ovvero i diritti di opzione rivenienti da operazioni di aumento del capitale sociale relativi alle Azioni - (la "**Partecipazione Trasferita**") dovranno darne previa comunicazione agli altri Soci mediante invio di una Notifica di Trasferimento (secondo l'accezione di cui al precedente Paragrafo 9.3) e ciascun Socio B e Socio C (ai fini del presente Articolo 11 (Diritto di Co-

Vendita Soci di Minoranza), il "**Socio con Diritto di Co-Vendita**") avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di richiedere al Socio di Maggioranza di Trasferire al Potenziale Acquirente – ed il Socio di Maggioranza avrà l'obbligo di far sì che il Potenziale Acquirente acquisti dal Socio con Diritto di Co-Vendita – contestualmente al Trasferimento della Partecipazione Trasferita, le Azioni dei Soci con Diritto di Co-Vendita nelle medesime proporzioni (pro quota) rispetto alle azioni detenute da ciascun Socio con Diritto di Co-Vendita nel capitale sociale della Società (come determinata ai sensi di quanto precede, la "**Partecipazione Oggetto di Co-Vendita**"), ad un prezzo per Azione in denaro pari al prezzo per Azione che il Potenziale Acquirente corrisponderà al Socio di Maggioranza per la Partecipazione Trasferita; il tutto ai medesimi condizioni e termini pattuiti tra il Socio di Maggioranza ed il Potenziale Acquirente applicati pro quota (e cioè in proporzione alle Azioni rispettivamente Trasferite dai Soci al Potenziale Acquirente) (il "**Diritto di Co-Vendita**").

11.2 Qualora il Socio con Diritto di Co-Vendita intenda esercitare il Diritto di Co-Vendita, dovrà inviare al Socio di Maggioranza una comunicazione – a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata e indicando la volontà di esercitare il Diritto di Co-Vendita con riferimento alla Partecipazione Oggetto di Co-Vendita – nel termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della Notifica di Trasferimento; in difetto di tale comunicazione, il Diritto di Co-Vendita si intenderà definitivamente e irrevocabilmente rinunciato da parte di ciascun Socio con Diritto di Co-Vendita.

11.3 Ove il Potenziale Acquirente non intenda acquisire anche la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, il Socio di Maggioranza dovrà, alternativamente e a propria autonoma e insindacabile scelta: (a) ridurre proporzionalmente la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita in modo da consentire il Trasferimento al Potenziale Acquirente della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, ridotta nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Trasferita (in tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita risultante dalla riduzione della stessa nella medesima misura percentuale in cui è stata ridotta la Partecipazione Trasferita); ovvero (b) decidere di non procedere più al Trasferimento della Partecipazione Trasferita. Ove il Potenziale Acquirente non intenda acquisire anche la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita e il Socio di Maggioranza non intenda dar luogo a quanto previsto sub (a) che precede, il Socio di Maggioranza non potrà trasferire al Potenziale Acquirente la Partecipazione Trasferita secondo quanto indicato nella Notifica di Trasferimento, fatta salva la facoltà di ripetere in futuro la procedura di cui al presente Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza) (fermo restando in tal caso il preventivo eventuale del Diritto di Trascinamento). Ove il Potenziale Acquirente accettasse di acquistare la Partecipazione Oggetto di Co-Vendita (come eventualmente ridotta secondo quanto sopra previsto), il Trasferimento avverrà agli stessi termini e condizioni offerti dal Potenziale Acquirente al Socio di Maggioranza.

11.4 Nel caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, l'atto che dispone il

Trasferimento della Partecipazione Trasferita e della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, dovrà essere perfezionato il giorno, all'ora e nel luogo che il Socio di Maggioranza avrà comunicato al Socio con Diritto di Co-Vendita, con preavviso di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi, contestualmente al Trasferimento da parte del Socio di Maggioranza al Potenziale Acquirente. Il Trasferimento avverrà agli stessi termini e condizioni offerti al Socio di Maggioranza dal Potenziale Acquirente e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Soci con Diritto di Co-Vendita che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita saranno tenuti pro quota (e cioè in proporzione alla Partecipazione Oggetto di Co-vendita rispetto all'intera partecipazione oggetto di Trasferimento) a (i) prestare (pro-quota) le dichiarazioni e garanzie (anche con riferimento alla Società) e i relativi obblighi di indennizzo prestati dal Socio di Maggioranza nei confronti del Potenziale Acquirente; e (ii) sottoscrivere contratti, accordi, atti e documenti e assumere impegni uguali a quelli sottoscritti o assunti dal Socio di Maggioranza. Inoltre, il Socio con Diritto di Co-Vendita sosterrà pro quota (e cioè in proporzione alla Partecipazione Oggetto di Co-vendita rispetto all'intera partecipazione oggetto di Trasferimento) tutti i costi documentati sostenuti in relazione all'operazione.

11.5 Alla data del perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Trasferita e della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita, ciascun Socio con Diritto di Co-Vendita che abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita: (a) dovrà Trasferire al Potenziale Acquirente la piena e legittima proprietà e disponibilità della Partecipazione Oggetto di Co-Vendita libera da qualsiasi Gravame; e (b) dovrà sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento e dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune al fine di effettuare il Trasferimento secondo quanto previsto dal presente Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza). Fatti salvi gli eventuali aggiustamenti del prezzo ai sensi del contratto con il Potenziale Acquirente, il Potenziale Acquirente dovrà corrispondere al Socio con Diritto di Co-Vendita il prezzo di acquisto della Partecipazione Oggetto di Co-vendita da esso acquistata in un'unica soluzione alla data del Trasferimento in contanti mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili presso il conto che dovrà essere a tal fine indicato dal Socio con Diritto di Co-Vendita almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data del Trasferimento.

11.6 Qualora il Diritto di Co-Vendita non sia regolarmente esercitato dal Socio con Diritto di Co-Vendita nel termine previsto dal precedente Paragrafo 11.2, il Socio di Maggioranza potrà Trasferire la Partecipazione Trasferita al Potenziale Acquirente a un corrispettivo non inferiore a quello indicato nella Notifica di Trasferimento, alle condizioni ivi indicate, ed entro 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente Paragrafo 11.2. Ove il Trasferimento al Potenziale Acquirente non venga perfezionato entro detto termine di 12 (dodici) mesi, il Socio di Maggioranza dovrà nuovamente iniziare la procedura e rispettare gli obblighi di cui al presente Articolo 11 (Diritto di Co-Vendita Soci di Minoranza).

Articolo 12

Assemblea dei Soci

12.1 Assemblea generale dei Soci

12.1.1 Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima, in seconda ed in terza convocazione. L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

12.2 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

12.2.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

12.2.2 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano richiesta il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Vice Presidente ovvero tanti Soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione sarà inviata dal Presidente o dal Vice Presidente con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

12.2.3 L'avviso di convocazione deve contenere:

- (i) l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Assemblea;
- (ii) il luogo di svolgimento dell'Assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Paragrafo 12.2.6 del presente Statuto;
- (iii) l'elenco delle materie da trattare;
- (iv) eventualmente l'indicazione del giorno, data e luogo della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita;
- (v) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

12.2.4 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune dove ha sede la Società, purché in Italia, Svizzera, Regno Unito o altri paesi dell'Unione Europea.

12.2.5 È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano anche o solo per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e constare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'Assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, unitamente alla persona o alle persone, a seconda dei casi, incaricata o incaricate dal Presidente dell'accertamento di coloro che intervengono di persona, incarico che potrà essere – in ogni caso – affidato dallo stesso segretario verbalizzante. Quando è previsto l'intervento in assemblea, anche o solo,

mediante mezzi di telecomunicazione, nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicate le esatte modalità per il collegamento e la partecipazione ai lavori assembleari (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione). Ove sia previsto lo svolgimento dell'adunanza esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non sarà necessario indicare nell'avviso alcun luogo di convocazione dell'assemblea. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il verbalizzante, e, ove il Presidente ed il verbalizzante non si trovino nello stesso luogo, essa si considererà tenuta nel luogo di verbalizzazione, potendosi procedere alla verbalizzazione dei lavori assembleari in forma differita. 12.2.6 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'Assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

12.2.7 Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

12.3 Intervento in Assemblea, Presidente e verbalizzazione

12.3.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci a cui spetta il diritto di voto.

12.3.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.

12.3.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

12.3.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.3.5 L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

12.3.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario scelto dal Presidente o dal Notaio. Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del Presidente:

(i) la regolare costituzione dell'Assemblea;

(ii) l'identità e la legittimazione dei presenti;

(iii) lo svolgimento della riunione; _____
(iv) le modalità e il risultato delle votazioni; _____
(v) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; _____
(vi) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. _____

12.3.7 Il verbale della deliberazione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio. _____

12.4 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea _____

12.4.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge. _____

12.4.2 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da Azioni prive del diritto di voto. _____

12.4.3 Si considerano presenti tutti i Soci correttamente identificati dal Presidente. _____

12.4.4 Le Azioni proprie e le Azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo dei quorum, secondo quanto previsto dalla legge, ma non possono esercitare il diritto di voto. _____

12.4.5 Le altre Azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime Azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. _____

12.4.6 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. _____

12.4.7 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. _____

12.4.8 Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione. _____

12.5 Voto _____

12.5.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un Socio è un voto non espresso. _____

12.5.2 In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (e successive modifiche ed integrazioni), il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari. _____

Articolo 13 _____

Assemblee speciali _____

13.1 Fermo quanto precede, eventuali deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che pregiudichino i diritti di una categoria di Azioni devono essere

approvate anche dall'Assemblea speciale di categoria con le maggioranze di cui all'art. 2376 del Codice Civile.

13.2 Le Assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo della Società nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

13.3 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali di ciascuna categoria di Azioni e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

13.4 La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

14.1.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

14.1.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili.

14.1.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà con le modalità di seguito specificate:

(i) i Soci A hanno diritto di designare – a maggioranza tra loro e nel contesto dell'Assemblea speciale chiamata a deliberare le relative nomine – 3 (tre) amministratori (di cui 1 (uno) ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato della Società);

(ii) i Soci B hanno diritto di designare – a maggioranza tra loro e nel contesto dell'Assemblea speciale chiamata a deliberare le relative nomine – 1 (un) amministratore;

(iii) il quinto amministratore (che ricoprirà altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione) sarà indipendente e sarà nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le maggioranze di legge.

14.1.4 Per la nomina degli amministratori che, per qualunque ragione, non siano nominati secondo quanto sopra, si procederà con deliberazione assembleare ai sensi di legge.

14.1.5 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei consiglieri di amministrazione della Società, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dagli stessi Soci che avevano designato quello cessato.

14.1.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge o per i quali sia richiesta la preventiva autorizzazione assembleare ai sensi del presente Statuto. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

14.1.7 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e un

Amministratore Delegato, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. _____

14.2 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

14.2.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, Svizzera, Regno Unito o in altri paesi dell'Unione Europea. _____

14.2.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno convocate dal Presidente a mezzo di lettera (raccomandata a.r. o inviata a mezzo corriere speciale) o posta elettronica certificata inviata al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci, specificando l'ordine del giorno, almeno 3 (tre) giorni prima della data per la quale è fissata l'adunanza del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza un preavviso di 1 (un) giorno sarà considerato sufficiente. _____

14.2.3 Subordinatamente al rispetto della procedura di cui al precedente Paragrafo 14.2.2, il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogniqualvolta il Presidente, l'Amministratore Delegato o due amministratori congiuntamente ne facciano richiesta scritta specificando l'ordine del giorno. La convocazione sarà inviata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato. _____

14.2.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi e comunque tutti gli aventi diritto dichiarino di essere informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. _____

14.2.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. _____

14.2.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute anche o solo a mezzo videoconferenza, audio conferenza o teleconferenza, con le stesse modalità e alle stesse condizioni previsti per l'assemblea al paragrafo 12.2.5. _____

14.3 Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio di Amministrazione

14.3.1 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera con le maggioranze di legge. _____

14.4 Amministratori con deleghe

14.4.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle materie non delegabili per disposizione inderogabile di legge o riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, può (i) affidare la gestione della Società ad un Amministratore Delegato ed in generale attribuire deleghe agli amministratori e (ii) nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, institori o procuratori per determinati atti o per categorie di atti, determinandone i poteri. _____

14.4.2 L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate, in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione. _____

14.4.3 Fermo restando quanto precede, il diritto di voto nelle assemblee dei soci delle società in cui la Società detenga partecipazioni con diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un soggetto da quest'ultimo delegato, restando inteso che le istruzioni di voto saranno conferite dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal precedente Paragrafo 14.3.

14.5 Compenso degli amministratori

14.5.1 I compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; in ogni caso, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese da essi sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni che siano ragionevolmente documentate. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

14.5.2 L'Assemblea può determinare, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 15

Rappresentanza della Società

15.1.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e al Vice Presidente (se nominato). La rappresentanza legale spetta altresì agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ed essi rispettivamente conferiti.

Articolo 16

Collegio Sindacale

16.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, rieleggibili. 16.2 La nomina del Collegio Sindacale avverrà con le modalità di seguito specificate:

- (i) i Soci A hanno diritto di designare – a maggioranza tra loro e nel contesto dell'Assemblea speciale chiamata a deliberare le relative nomine – 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; e
- (ii) i Soci B hanno diritto di nominare – a maggioranza tra loro e nel contesto dell'Assemblea speciale chiamata a deliberare le relative nomine – 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

16.3 L'Assemblea che nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.

16.4 I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge. Il Collegio Sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

16.5 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

16.6 Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, audio conferenza o teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al Paragrafo 14.2.6 del presente Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Revisore legale dei conti

17.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2, del Codice Civile.

17.2 In caso di mancata nomina della società di revisione legale ai sensi del precedente Paragrafo 17.1, l'Assemblea può attribuire al Collegio Sindacale la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.3 L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

17.4 L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

17.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del suo incarico ed è rieleggibile.

Articolo 18

Bilancio e utili

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai Soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione della Società

19.1 Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto.

19.2 Salvo diversamente previsto in sede di nomina assembleare, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione della Società, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

Articolo 20

Foro Competente

20.1 Qualsiasi controversia tra i Soci o tra i Soci e la Società o tra le cariche sociali e la Società sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salve le inderogabili norme di legge.

Articolo 21

Domicilio

21.1 Per i loro rapporti con la Società e per i rapporti tra i Soci ai sensi del presente Statuto, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato, comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax, di posta elettronica e, ove disponibile, di posta elettronica certificata, è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione contabile comunicare il domicilio e le altre informazioni sopra previste per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti. Nel caso in cui i soci non provvedano a comunicare il domicilio ai sensi di quanto sopra previsto, qualsiasi comunicazione da inviare ai sensi del presente Statuto si intenderà validamente inviata se indirizzata alla sede sociale della Società.

Articolo 22

Disposizioni generali

22.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni e alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Francesco Bosio

F.to: Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo.